



IL FEBBRAIO DELLE CER

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI ISTRUZIONI PER L'USO

Giovedì 13 febbraio 2025

Aspetti fiscali delle CER: il punto tra normativa e prassi

Paola Aglietta – LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti





Programma:

Introduzione: lo stato attuale della normativa

Forme giuridiche della CER: la scelta del modello di governance

Step per la costituzione di una CER

Considerazioni su aspetti fiscali



13 febbraio 2025

Paola Aglietta
LS LexJus Sinacta - avvocati e commercialisti



Introduzione: lo stato attuale della normativa

CER e GAC: il punto sulla normativa attuale

DL 30.12.2019 n. 162 → art. 42 bis «Autoconsumo da fonti rinnovabili»

Delibera ARERA 04.08.2020 n. 318 → «Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da GAC in edifici e condomini o condivisa in una CER»

DM 16.09.2020 MISE → Individuazione della tariffa incentivante

DLgs. 08.11.2021 n. 199 → art. 2 «Definizioni»
→ **art. 30 «Autoconsumatori di energia rinnovabile»**
→ **art. 31 «Comunità energetiche rinnovabili»**

DECRETO M.A.S.E. – «DECRETO CACER» 7.12.2023 pubblicato 23.1.2024 →
Individuazione della tariffa incentivante



**REGOLE OPERATIVE
GSE 4.3.2024**

CER e GAC: il punto sulla normativa attuale

DLgs. 08.11.2021 n. 199 → art. 2 «Definizioni»
→ art. 30 «Autoconsumatori di energia rinnovabile»
→ art. 31 «Comunità energetiche rinnovabili»

DLgs. 8.11.2021 n. 199

art. 30 «Autoconsumatori di energia rinnovabile»

Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:

- produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo
- vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore

Più clienti finali che si associano per
divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente



Gruppo di
autoconsumatori
(«GAC»)

CER e GAC: il punto sulla normativa attuale

DLgs. 08.11.2021 n. 199 → art. 2 «Definizioni»
→ art. 30 «Autoconsumatori di energia rinnovabile»
→ art. 31 «Comunità energetiche rinnovabili»

DLgs. 8.11.2021 n. 199

art. 31 «Comunità energetiche rinnovabili»

Requisiti:

- a) **obiettivo principale:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e **non** quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la CER è un **soggetto di diritto autonomo** e i membri che esercitano potere di controllo sono **persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali**, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c) per i membri «**imprese private**», la partecipazione alla CER **non** può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- d) la CER è **aperta a tutti i consumatori** (fermo restando il controllo in capo ai soggetti ex lett.b)

CER e GAC: il punto sulla normativa attuale

DLgs. 8.11.2021 n. 199

art. 31 «Comunità energetiche rinnovabili»

Condizioni:

- ai fini dell'**energia condivisa** rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- i membri della CER **utilizzano la rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta;
- l'**energia autoprodotta** è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo e per la condivisione con i membri della CER;
- l'**energia eventualmente eccedente** può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione
- Impianti entrati in funzione dopo il 15.12.2021 oppure adesione per impianti esistenti fino al 30% della potenza complessiva che fa capo alla CER

CER e GAC: il punto sulla normativa attuale

sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso:

- a. l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- b. i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC)
- c. le comunità energetiche rinnovabili (CER)
- d. le comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- e. il cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- f. i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
- g. l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta



Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono quelle indicate sub a. b. c. ovvero

- A. l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione,**
- B. i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC)**
- C. le comunità energetiche rinnovabili (CER)**

CER e GAC: il punto sulla normativa attuale

| | A - autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che <u>utilizza la rete di distribuzione</u> o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione | B – GAC - gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili | C - comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile, (nel seguito CER) |
|--------------------------------|--|---|---|
| Tariffe incentivanti | SI | SI | SI |
| Benefici PNRR | NO | SI | SI |
| Rif.to Regole Operative | 1.2.4 pag. 22 | 1.2.3 pag. 20 | 1.2.2 pag. 17 |

Decreto Mase 7.12.2023 pubblicato 23.1.2024

DECRETO M.A.S.E. 7.12.2023 → Individuazione della tariffa incentivante

Contiene:

- definizione degli incentivi sotto forma di **tariffa incentivante** sulla quota di **energia condivisa** per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027
- l'erogazione di **contributi in conto capitale** fino al **40 per cento dei costi ammissibili** per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei **comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti** attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione del PNRR. Le disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari **almeno a 2 GW**, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.

Decreto Mase : Incentivi

Incentivi per la condivisione di energia (contributo in c/esercizio):

- CACER (gac o cer ex art. 30-31 d.lgs 199/2021):
 - CER già costituite prima di entrata in esercizio impianto
- Impianti fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e con i requisiti art. 8 d.lgs 199/2021 (in esercizio dal 15.12.2021)
- Impianti e punti prelievo su stessa cabina primaria
- Eccedenze tariffa premio ai soli consumatori diversi da imprese e/o utilizzato ai fini sociali
- Adeguata informativa ai soggetti che fanno parte della configurazione sui benefici da accesso a tariffa incentivante
- Periodo tariffa incentivante → **20 anni da entrata in esercizio commerciale**



Decreto Mase: Benefici PNRR

Contributo (in c/capitale): fino al 40% dei costi ammissibili

Beneficiari :

CER in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

- Soggetti con le stesse caratteristiche per la tariffa incentivante
- Avvio lavori successivo a data domanda contributo
- Possesso titolo abilitativo a costruzione ed esercizio impianto
- Possesso preventivo connessione rete elettrica accettato in via definitiva

Gli impianti devono entrare in esercizio:

- entro 18 mesi da ammissione a contributo
- e comunque **entro 30.06.2026**

Domande a GSE entro 31.03.2025!



Regole operative GSE

GSE → Regole Operative:
accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso,
Accesso contribuito PNRR
modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale PNRR.

Dall'8.4.2024 operative le piattaforme per:

- domande di ammissione alle tariffe incentivanti,
- Domande ammissione ai contributi PNRR per i Comuni < 5.000 abitanti
- verifiche preliminari ammissibilità progetti



13 febbraio 2025

Paola Aglietta
LS Lex.Jus Sinacta - avvocati e commercialisti



Forme giuridiche della CER: la scelta del modello di governance

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA CER

CONSUMER

Consumano
energia

PRODUCER

Mettono a disposizione
impianti di produzione

PROSUMER

Producono e
consumano

Cittadini/Famiglie

utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo o POD

PMI

la partecipazione non deve essere l'attività principale
NO prevalente codice ATECO 35.11.00 e 35.14.00 (Produzione e Commercio di energia elettrica)

Enti territoriali e Autorità locali

Regione, Provincia, Città Metropolitana, Comunità Montane, Unione di Comuni, Università

Enti di ricerca e Formazione

Enti Religiosi

Enti del Terzo settore e di protezione ambientale

LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DELLA CER

Qualsiasi CER deve essere un soggetto di diritto distinto dai propri membri.

La CER è un autonomo centro di imputazione di diritti e doveri, più in generale di posizioni giuridiche soggettive.

SE anche «*persona giuridica*» con autonomia patrimoniale perfetta → «per le obbligazioni dell'ente risponde solo l'ente con il suo patrimonio»

FORMA GIURIDICA DELLA CER

Deve essere un **soggetto giuridico**
(con o senza personalità giuridica)

NO scopo di lucro quale scopo principale



- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Impresa sociale (no scopo lucro art. 3 d.lgs. 112/2017)
- Ente del Terzo settore
- Consorzi e società consortili
- Cooperative a mutualità prevalente con clausole statutarie conformi all'art. 2514 c.c.
- Fondazioni di partecipazione



FORMA GIURIDICA DELLA CER

QUALE OGGETTO SOCIALE?

Art. 31, c. 2, lett. b)

- ✓ da un lato, la auto-produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti nella disponibilità della CER;
- ✓ dall'altro, la prioritaria destinazione della produzione all'autoconsumo-condivisione.

E' UN OGGETTO ESCLUSIVO?

Alla CER è prescritto un «obiettivo principale», ma non un oggetto esclusivo

La CER può esercitare altre **attività strumentali e connesse, anche commerciali**

FORMA GIURIDICA DELLA CER

LE ATTIVITÀ ESERCITABILI

Art. 31, c. 2, lett. f) «nel rispetto delle finalità di cui al c. 1, lett. a), **la comunità può:**

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo dei membri;
- promuovere interventi integrati di domotica e di efficienza energetica;
- offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio;
- offrire servizi ancillari e di flessibilità.



FORMA GIURIDICA DELLA CER

CER IN FORMA DI ASSOCIAZIONE

La CER può essere costituita in forma di associazione (**riconosciuta o non riconosciuta**)

La CER associazione può acquisire anche la qualifica di **ETS** o di impresa sociale.

Alcuni pregi della CER associazione:

permette di costituirla con due soli membri;

ridotti costi di costituzione e di mantenimento della struttura, specialmente se non riconosciuta.



FORMA GIURIDICA DELLA CER

CER IN FORMA DI FONDAZIONE

La CER può essere costituita in forma di **fondazione**:

- a condizione che abbia una struttura aperta e democratica;
- almeno in forma di fondazione di partecipazione (organo assembleare);
- anche come ETS

ASSOCIAZIONE VS FONDAZIONE

Enti del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017

| | ASSOCIAZIONE | FONDAZIONE |
|--|--|--|
| Forma atto costitutivo o statuto | Atto notarile (obbligatorio se capacità giuridica) | Atto notarile |
| Patrimonio minimo per conseguimento personalità giuridica | 15.000,00 € | 30.000,00 € |
| Caratteristiche principali | L'associazione è un contratto tra più persone per il raggiungimento di uno scopo comune; l'elemento determinante è l'attività dei soci | La fondazione gestisce un certo patrimonio, per raggiungere un determinato scopo altruistico o di interesse pubblico. |
| | La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è fondamentale e la loro volontà appare preminente. | La fondazione è un ente costituito da un'unica persona o da più fondatori, con destinazione di una certa somma o di un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio. Preminente rimane la volontà del fondatore. |

ASSOCIAZIONE VS FONDAZIONE (SEGUE)

| Enti del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017 | | |
|---|---|---|
| | ASSOCIAZIONE | FONDAZIONE |
| Associati / Fondatori | Pluralità (contratto plurilaterale) Minimo 7 se ODV o APS | 1 o più fondatori (contratto unilaterale o plurilaterale) |
| Organo amministrativo | Si | Si |
| Volontari e dipendenti | Si | Si |
| Possibilità di ricevere elargizioni e contributi | Si | Si |
| Possibilità di ricevere 5per mille | Si | Si |
| Obblighi di trasparenza e pubblicazione dei rendiconti | Si | Si |
| Organo di controllo (art 30 CTS) | Se superati per 2 esercizi, 2 limiti: attivo SP > 150.000 entrate > 300.000 dipendenti n. 7 | Sempre |
| Revisore legale (art. 31 CTS) | Se superati per 2 esercizi, 2 limiti: attivo SP > 1.500.000 entrate > 5.000.000 dipendenti n. 20 | Se superati per 2 esercizi, 2 limiti: attivo SP > 1.500.000 entrate > 5.000.000 dipendenti n. 20 |



FORMA GIURIDICA DELLA CER

CER IN FORMA DI SOCIETÀ?

La CER può essere costituita in forma di società solo se non persegue in via principale lo scopo di lucro soggettivo («*realizzare profitti finanziari*»).

Questo vincolo è rispettato adottando la forma della società con la qualifica di **impresa sociale** ex d.lgs. n. 112/2017.

Occorre prevedere nello statuto della CER una struttura democratica

FORMA GIURIDICA DELLA CER

CER IN FORMA DI COOPERATIVA

- ✓ consente la **partecipazione democratica** alla produzione e al consumo di energia
- ✓ non ci sono soggetti che possano controllarla;
- ✓ è un soggetto libero e indipendente;
- ✓ non può avere il profitto come fine ultimo delle proprie attività;
- ✓ deve proporsi di realizzare benefici sociali economici ed ambientali;
- ✓ variabilità del capitale sociale → entrata / uscita senza modifiche atto costitutivo (no capitale fisso, principio della «**porta aperta**»)
- ✓ I soci possono usufruire degli istituti tipici della forma cooperativa quali il **ristorno**, il **prestito sociale** e gli strumenti finanziari a disposizione

Fiscaltà

- Tariffa incentivante e ristoro componenti tariffarie → escluse IVA; imponibili IIDD
- Corrispettivo vendita → imp. IVA; imponibili IIDD
- esenzione IIDD delle **somme destinate alla riserva indivisibile** per le cooperative che rispettano i requisiti della mutualità prevalente



FORMA GIURIDICA DELLA CER

CER nella forma di ETS

DL 57/2023 → tra le attività di interesse generale (v. art. 5 d.lgs 117/2017 e art. 2 d.lgs 112/2017):

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché **alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**

CER ETS o impresa sociale:

- ✓ finalità non lucrativa
- ✓ modello "a porte aperte" (v. art. 21 CTS)
- ✓ sostenibilità energetica e sociale

FORMA GIURIDICA DELLA CER

CER nella forma di ETS

Fiscaltà e altri aspetti CER ETS

- Ets: attività di interesse generale + attività diverse + raccolta fondi
- se APS → regime fiscale art. 85 CTS per le attività realizzate a favore dei propri associati
- agevolazioni nell'attribuzione di contributi
- art. 81 CTS Social Bonus
- art. 83 CTS Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
- Art 55-56 CTS rapporti coprogrammazione e coprogettazione e convenzioni con la Pubblica Amministrazione

NB Ris.Ag.Entrate 22.07.2024 n. 37



CER e regole operative GSE 4.3.2024

Requisiti delle configurazioni

- **Referente** (PF o P.giuridica con mandato)
 - gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso
 - responsabile del trattamento dei dati
 - controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio
 - deve assicurare informativa ai partecipanti sui benefici di accesso alle tariffe incentivanti
- **Produttore**
- **Clients finali** (coloro che prelevano energia dalla rete, titolari dei punti di connessione, intestatati bolletta)

Requisiti impianti

- Nuova costruzione o potenziamento esistente
- Max 1 MG
- In esercizio dal 16.12.2021
- Requisiti tecnici

Un soggetto può appartenere a due diverse CER?

NO → impianti di produzione FER e singole utenze di consumo UNICA CER

MA 1 soggetto con 2 distinte utenze o 2 distinti impianti potrebbe aderire a 2 CER diverse

CER e regole operative GSE 4.3.2024

CER

- ✓ almeno 2 membri/soci in qualità di clienti finali e/o produttori,
- ✓ almeno 2 punti di connessione:
 - 1 utenza di consumo
 - 1 un impianto di produzione/UP.
- ✓ Proprietà o disponibilità e controllo degli impianti della configurazione

Una stessa **CER** può costituire **diverse configurazioni** fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione (= produttori terzi)

- possono dare mandato al Referente
- energia elettrica immessa dai loro impianti rileva nel computo dell'energia elettrica condivisa
- Rispetto requisiti impianti
- Possono svolgere attività di produzione/scambio energia (non essendo soci CER)



CER e regole operative GSE 4.3.2024

Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è **cumulabile** con:

- il **contributo PNRR** previsto dal Decreto CACER
- altri **contributi in conto capitale < 40%** costi di investimento ammissibili
- **altre forme di sostegno pubblico** che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale < **40%** costi di investimento
- **contributi** erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari
- **detrazioni fiscali** con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h TUIR),
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato.



CER e regole operative GSE 4.3.2024

Non Cumulabilità

- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus;
- contributi in conto capitale > 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico un regime di aiuto di Stato diverso da conto capitale > **40%** costi investimento.

Quindi, per gli Impianti che hanno avuto accesso alle detrazioni fiscali?

| | |
|--------------------------------------|---|
| Superbonus | no tariffa incentivante, si contributo ARERA |
| Bonus "recupero edilizio" 50% | si tariffa incentivante, si contributo ARERA no altri contributi in conto capitale, compreso il contributo PNRR |



13 febbraio 2025

Paola Aglietta
LS Lex.Jus Sinacta - avvocati e commercialisti



Step per la costituzione di una CER



ITER di una CER (v. GSE)

- ✓ Stabilire gli obiettivi e finalità della CER
- ✓ Individuare le risorse economiche (*contributo PNRR ed altre forme di finanziamento – es bandi per spese fattibilità*)
- ✓ Informare il territorio e raccogliere le adesioni (*manifestazioni interesse*)
- ✓ Costituire la CER
- ✓ Avviare le attività preliminari (*preventivo di connessione e autorizzazioni degli impianti fotovoltaici*)
- ✓ Prenotare il contributo del PNRR (prima dell'avvio dei lavori) **NB attuale scadenza 31/03/2025!**
- ✓ Realizzare gli impianti (acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici)

NB

Realizzazione impianti: anche prima della costituzione della CER, purché dopo 16/12/2021;

Entrata in esercizio: sempre successivamente alla regolare costituzione della CER)

- ✓ Richiedere accesso al servizio di autoconsumo diffuso per ottenere gli incentivi (dopo l'entrata in esercizio dell'impianto)

Costituzione di una CER

Atto costitutivo e/o statuto CER: elementi obbligatori

| | | |
|----------|---|---|
| A | Oggetto sociale prevalente | fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari |
| B | membri o soci che esercitano poteri di controllo | PF, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche |
| C | partecipazione | aperta e volontaria (se PMI, la partecipazione alla CER non deve essere attività principale) |
| D | diritti del cliente finale | Mantenimento diritti e facoltà fuoriuscita con riconoscimento corrispettivi compartecipazione investimento iniziale |
| E | responsabile del riparto | Deve essere individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa |
| F | tariffa premio eccedentaria | Obbligo destinazione ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione |

Costituzione di una CER




| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <p>Redazione atto costitutivo Redazione statuto, che regola l'organizzazione e il funzionamento. Contiene in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominazione, sede, scopo - Patrimonio ed esercizi sociali - Soci, organi e amministrazione - Scioglimento e norme generali |
| <input type="checkbox"/> | <p>Redazione Regolamento, che definisce tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le regole di gestione - gli obiettivi ambientali, economici e sociali, - l'individuazione dei benefici economici; - l'individuazione dei costi di start up e di gestione, tra cui la remunerazione della messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di uno dei soggetti aderenti; - le regole e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi (<i>destinazione e ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia</i>) |
| <input type="checkbox"/> | <p>Richiesta codice fiscale presso Agenzia Entrate</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>Registrazione atto costitutivo e statuto presso Agenzia Entrate</p> |

Costituzione di una CER



| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Disponibilità almeno un impianto FER (Fonti Energia Rinnovabile) |
| <input type="checkbox"/> | <p>Pratica su portale GSE per richiesta di registrazione della CER.</p> <p>In particolare, al GSE occorre fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi; - lo statuto della CER; - dati dei soggetti che aderiscono alla configurazione (consumer / producer / <u>prosumer</u>) e relativo identificativo del punto di connessione (POD); - dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili; - dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità. |
| <input type="checkbox"/> | <p>Verifiche impostazione contabile e fiscale</p> <p>Sulla base analisi entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tariffa premio incentivante</i> - <i>Ristoro delle componenti tariffarie</i> - <i>Corrispettivo per la vendita dell'energia</i> |

Gestione amministrativa di una CER



| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Gestione dei rapporti con il GSE |
| <input type="checkbox"/> | Elaborazione del rendiconto annuale con la ripartizione delle entrate tra gli utenti (formalmente da predisporre a cura del consiglio direttivo e da approvare con delibera dell'assemblea, entro i termini statutari) |
| <input type="checkbox"/> | Dichiarazione dei redditi Modello ENC In caso venga percepito corrispettivo per la vendita dell'energia, avendo il referente esercitato la facoltà di cessione con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003 ("Ritiro dedicato") → redditi diversi ex art 67 c.1 lett i Tuir. NO IVA (CER ente non commerciale, carenza presupposto soggettivo) |
| <input type="checkbox"/> | Accise Eventuali adempimenti |



13 febbraio 2025

Paola Aglietta
LS Lex.Jus Sinacta - avvocati e commercialisti



Aspetti fiscali

I PROVENTI DELLA CER

ENTRATE

tariffa premio incentivante

ristoro componenti tariffarie

corrispettivo vendita energia

Modalità di
definizione



v. regole operative
GSE



CER E GAC: ASPETTI FISCALI

DL. 19.05.2020 n. 34, art. 119, commi 16 bis e 16 ter

Risoluzione Agenzia Entrate 12.03.2021, n. 18

Risposta ad interpello Agenzia Entrate 20.01.2022, n. 37

Circolare Agenzia Entrate 23.06.2022, n. 23/E

Risoluzione 37/2024

Risposta a interpello 201/2024

CER E GAC: ASPETTI FISCALI

DL. 19.05.2020 n. 34, art. 119, commi 16 bis e 16 ter

| | |
|-----------------------|--|
| <p>16 bis.</p> | <p>L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis DL 162/2019, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.</p> <p>La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) TUIR (detrazione 50%) per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato all'art. 42-bis DL 162/2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.</p> <p>→ DETRAZIONE 50% IN 10 ANNI, spesa massima 96.000, per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, gestiti da soggetti che aderiscono a CER, fino alla soglia di 200kw</p> |
| <p>16 ter.</p> | <p>Le disposizioni del comma 5 (impianti solari fotovoltaici «interventi trainati» da Superbonus) si applicano all'installazione degli impianti da parte di CER come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quota di spesa fino a potenza massima di 20 kW → Superbonus, a condizione che l'energia non auto-consumata sia ceduta al GSE - Quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW → Detrazione 50% nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. <p>Dal 2023, aliquota Superbonus fino alla soglia di 200 kW se requisiti comma 10-bis</p> |

CER E GAC: ASPETTI FISCALI

DL. 19.05.2020 n. 34, art. 119, commi 16 bis e 16 ter

NB

Il Superbonus

- **non è cumulabile** con l'incentivazione del decreto ministeriale (tariffa PREMIO),

~~tariffa premio incentivante~~

- ma vi è comunque la possibilità di accedere al contributo per la valorizzazione dell'energia condivisa previsto da ARERA (**componenti tariffarie RESTITUITE**).

ristoro componenti tariffarie

I PROVENTI DELLA CER: INQUADRAMENTO E FISCALITA'



ENTRATE

tariffa premio incentivante

ristoro componenti tariffarie

corrispettivo vendita energia

“Referente” = soggetto a cui viene conferito dai produttori e dai clienti finali della configurazione **mandato per la gestione tecnica ed amministrativa** della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e a sottoscrivere il relativo contratto per l’ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Nel caso di una Comunità di energia rinnovabile, **referente** è la comunità stessa.



TARIFFA PREMIO INCENTIVANTE

Prevista da comma 9 art 42-bis dl 162/2019 e individuata con DM MASE 7.12.2023 (prima con DM MISE 16.09.2020):

E' riconosciuta per l'energia che viene immessa dai produttori che fanno parte della Comunità Energetica e che viene consumata in modalità istantanea dagli utenti consumatori. (Secondo le modalità di calcolo previste nella Delibera Arera 318/2020/R/eel)

L'eventuale energia elettrica prodotta ed auto-consumata «in sito» dal singolo auto-consumatore non rientra nel calcolo della quota di energia elettrica incentivata.

Tariffa incentivante per l'energia elettrica condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla **medesima cabina primaria**, modulata su **tre scaglioni** in base alla potenza degli impianti:

- **impianti >600 kW:** 60 €/MWh fisso e un massimo 40€ variabile (max 100 €/MWh)
- **impianti da 200 a 600 kW:** 70 €/MWh fisso e un massimo 40€ variabile (max 110 €/MWh)
- **impianti <200 kW:** 80 €/MWh fisso e un massimo 40€ variabile (max 120 €/MWh)

Con correzioni della tariffa per impianti fotovoltaici in base all'area geografica (+ 4€/ MWh regioni Centro; +10€/ MWh regioni Nord)

(SEGUE) TARIFFA PREMIO INCENTIVANTE

NON SPETTA:

alla quota di potenza (≤ 20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del **Superbonus**

alla **quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici** previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011

agli **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole**, con esclusione:

- delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale
- delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati
- cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento

DL 63/2024 → eccezioni al divieto generalizzato di installazione di nuovi impianti fotovoltaici nelle zone agricole → nel caso in cui gli impianti da realizzare o da ampliare siano finalizzati alla costituzione di una **Comunità energetica rinnovabile**


TRATTAMENTO FISCALE: TARIFFA PREMIO INCENTIVANTE

| | | |
|-----------------------|--|---|
| <p>IVA</p> | <p style="text-align: center;"><u>ESCLUSA</u></p> <p style="text-align: center;">dal campo di applicazione IVA (art 2, c. 3, lett. a) DPR 633/1973)</p> <p style="text-align: center;">configura un contributo a fondo perduto <u>non</u> un prezzo o un corrispettivo</p> | |
| <p>REDDITI</p> | <p>Referente = CER enti non commerciali</p> <p>< 200 kw: NO rilevanza IRES</p> <p>> 200 kw: reddito impresa (componente positivo di reddito)</p> | <p>Referente = CER enti commerciali</p> <p>Componente positivo di reddito</p> <p>(soggetto a RA ex art 28 c. 2 DPR 600/1973 = RA su contributi da enti pubblici)</p> |

RISTORO COMPONENTI TARIFFARIE

È la **componente** che viene **restituita** per le “**perdite di rete evitate**” a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia elettrica in rete – premia l’autoconsumo di energia rinnovabile

Tali somme sono volte a **premiare l’autoconsumo di energia rinnovabile** (v. delibera ARERA 727/2022/R/eel)



TRATTAMENTO FISCALE: RISTORO COMPONENTI TARIFFARIE

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>IVA</p> | <p style="text-align: center;"><u>ESCLUSA</u></p> <p style="text-align: center;">dal campo di applicazione IVA (art 2, c. 3, lett. a) DPR 633/1973)</p> <p style="text-align: center;">configura un contributo a fondo perduto</p> <p style="text-align: center;"><u>non</u> un prezzo o un corrispettivo</p> | |
| <p>REDDITI</p> | <p>Referente = CER enti non commerciali</p> <p>< 200 kw: NO rilevanza IRES</p> <p>> 200 kw: reddito impresa (componente positivo di reddito)</p> | <p>Referente = CER enti commerciali</p> <p>Componente positivo di reddito</p> <p>(soggetto a RA ex art 28 c. 2 DPR 600/1973 = RA su contributi da enti pubblici)</p> |

(come tariffa premio incentivante)

CORRISPETTIVO VENDITA ENERGIA

Decreto MASE 7.12.2023 (art. 4, c. 2)

L'intera **energia prodotta e immessa in rete** resta nella **disponibilità del produttore**, con **facoltà di cessione dell'energia prodotta al GSE**

(fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus)

CORRISPETTIVO



È il valore dell'energia prodotta dai produttori e dai relativi impianti connessi alla rete o in configurazione e che può essere valorizzata mediante la **cessione tramite Ritiro Dedicato** o altre modalità di cessione in autoconsumo diretto o vendita a trader.

TRATTAMENTO FISCALE: CORRISPETTIVO VENDITA ENERGIA

| | Referente = CER enti non commerciali | Referente = CER enti commerciali e CER enti non commerciali > 200 kw |
|----------------|--|---|
| IVA | ESCLUSO DA IVA (carenza presupposto soggettivo) | CORRISPETTIVO SOGGETTO AD IVA (in reverse charge ex art. 17 c.6 lett d-quater DPR 633/1972) |
| REDDITI | REDDITI DIVERSI ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente). v. anche articolo 119 comma 16- bis DL 34/2020 | REDDITO IMPRESA Corrispettivi ex art 85 TUIR |



TRATTAMENTO FISCALE: OSSERVAZIONI

Referente CER enti non commerciali

Le somme ricevute dal GSE e attribuite ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri (e non in capo alla Comunità Energetica Rinnovabile), con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.



ASSOCIAZIONI E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

RM 22.07.2024, n. 37/E

Ripartizione tra gli associati di una CER ETS degli incentivi ricevuti dal GSE (tariffa premio e contributo ARERA) **non configura una distribuzione di utili.**

art. 5 CTS → attività interesse generale

art. 8 CTS → divieto di effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi agli associati, a meno che “tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale”



PRODUTTORE TERZO NON MEMBRO

Risposta ad interpello 201/2024

Attribuzione incentivi incassati dalla CER al produttore terzo non membro

→ natura di corrispettivo e in quanto tale rilevante IVA



13 febbraio 2025

Paola Aglietta

Dottore Commercialista e Pubblicista



LS Lexjus Sinacta - avvocati e commercialisti

www.lslex.com